Città di Rivalta di Torino

**Città Metropolitana di Torino**
**----------**

# VERBALE DI DELIBERAZIONE
# GIUNTA COMUNALE N° 242

---

*OGGETTO:*
**CANONE UNICO PATRIMONIALE. APPROVAZIONE TARIFFE - ANNO 2024.**

---

L'anno **2023**, addì **21**, del mese di **Novembre**, alle ore 15.30, in Rivalta di Torino nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

| *Nominativo* | *Carica* | *Presenza* |
|---|---|---|
| **MURO SERGIO** | Sindaco | SI |
| **ORLANDINI AGNESE** | Vice Sindaco | SI |
| **ARAGONA ALESSIA** | Assessore | SI |
| **CERRATO NICOLETTA PAOLA** | Assessore | SI |
| **GARRONE IVANA** | Assessore | NO |
| **LENTINI NICOLA** | Assessore | SI |

Assiste alla seduta il Segretario Generale SCATIGNA ELISABETTA.

Il Presidente MURO SERGIO, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE. APPROVAZIONE TARIFFE - ANNO 2024.

**LA GIUNTA COMUNALE**

Esaminate:

- Le disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836, che prevedono l'istituzione di nuovo canone patrimoniale di concessione espressamente indicando "*A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato "canone", è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati "enti", e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi";*
- Le disposizioni contenute nei commi da 837 a 847 della citata legge 160/2019, le quali prevedono che *"a decorrere dall'anno 2021 viene istituito, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate";*

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art.27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".*

Rilevato che l'art. 1 della suddetta legge 160/2019 stabilisce ai commi 819 e 820 i presupposti per l'applicazione del canone;

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 17 e 18 del 30/04/2021 con le quali sono stati approvati:

a) Il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
b) Il Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

demandando alla Giunta Comunale, competente a norma degli artt. 42 e 48 del TUEL D. Lgs. 267/2000, l'approvazione delle relative tariffe;

Dato atto che eventuali variazioni regolamentari non andranno a modificare le tariffe in approvazione.

Dato atto che l'art 1, comma 817, della citata legge 160/2019, disciplina il gettito derivante dal nuovo Canone Unico determinando che lo stesso deve essere pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone stesso, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

Ritenuto di applicare alle tariffe del Comune di Rivalta di Torino l'invarianza di gettito rispetto a quello rilevato dalla somma dei tributi e canoni preesistenti;

Dato atto che, come da regolamento, la scadenza di pagamento è fissata al 30 aprile di ogni anno.

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019, relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata, che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. N. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Richiamato l'art. 1 comma 831 della legge 160/2019 relativo alle occupazioni permanenti del territorio comunale effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità e dato atto che prevede la rivalutazione annuale delle tariffe corrispondenti in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, determinate quindi in euro 1,155 per utente e in euro 924,00 per il canone minimo o per occupazioni senza utenze per l'anno 2024.

Ritenuto opportuno confermare anche per l'anno 2024 le tariffe confermate per l'anno 2023.

Viste le normative vigenti in materia.

Visto l'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento e dato atto che per le tariffe del canone patrimoniale di occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati è stato acquisito parere favorevole del Dirigente Settore Affari Generali.

Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese:

**DELIBERA**

1. Di adottare per l'anno 2024 le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e la tabella dei coefficienti moltiplicatori per specifiche attività, cosi come risulta dall'allegato A al presente provvedimento dando atto che è prevista la rivalutazione annuale delle tariffe relative alle occupazioni permanenti del territorio comunale effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo in applicazione dell'art. 1 comma 831 della legge 160/2019.

2. Di confermare per l'anno 2024 le tariffe del canone patrimoniale di occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati e la tabella dei coefficienti moltiplicatori, come approvate per l'anno 2023, allegata a far parte integrante del presente provvedimento.

3. Di dare atto che la scadenza annuale è fissata al 30 aprile 2024.

4. Di demandare all'ufficio tributi gli adempimenti di competenza.

Con successiva, distinta ed unanime votazione resa in forma palese, delibera di rendere la presente, per l'urgenza immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 134 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267.

# Pareri

COMUNE DI RIVALTA DI TORINO

## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 343**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **CANONE UNICO PATRIMONIALE. APPROVAZIONE TARIFFE - ANNO 2024.**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/11/2023

Il Responsabile di Settore

Tonino Salerno

## Parere Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere ----------.

Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 21/11/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Tonino Salerno

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale

| IL SINDACO | IL SEGRETARIO GENERALE |
| --- | --- |
| MURO SERGIO | SCATIGNA ELISABETTA |

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

Elisabetta Scatigna in data 24/11/2023
Muro Sergio in data 27/11/2023

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 242 DEL 21/11/2023**

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE. APPROVAZIONE TARIFFE - ANNO 2024.

## *CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE ED ESECUTIVITA'*

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 27/11/2023 e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. n. 267/2000.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21/11/2023, ai sensi dell'art. 134 del TUEL – D.lgs. 267/2000, in quanto:

X resa immediatamente eseguibile,

O sono trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Rivalta di Torino, 15/12/2023

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
MIRETTI MARA